



Accordo con il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa

A.C. 3038

Nota di verifica n. 328
25 maggio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3038
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Battilocchio
Gruppo:	FI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2022 ad anni alterni
Art. 3 disegno di legge di ratifica	1.620 annui

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-6: le norme, in via preliminare, riconoscono la strategicità del progetto oltre a definire le attività e le responsabilità dei co-promotori <i>Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz</i> (STEG) e Rete Elettrica Nazionale S.p.A (TERNA) nell'implementazione del	La relazione tecnica afferma che L'Accordo in esame intende massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, attraverso la costruzione di un'interconnessione elettrica fra i due Paesi. Detta interconnessione consentirà all'Italia, all'Europa e alla Tunisia di

progetto (articolo 1).

Le Parti si impegnano a cercare di garantire l'inserimento continuativo del progetto nella lista dei progetti di interesse comune (PCI) – condizione propedeutica, secondo la relazione illustrativa, per avere accesso successivamente ai fondi del programma Connecting Europe Facility (CEF) dell'Unione europea – a sostenere i co-promotori nei processi di autorizzazione, sviluppo, realizzazione e operatività dell'interconnessione. Sono poi definiti i compiti dei co-promotori e la suddivisione dei costi e della capacità di trasmissione (articolo 2).

Nelle norme dedicate al finanziamento del progetto, una volta stabilito che la linea elettrica è una linea di tipo pubblico, si specifica che la sua realizzazione da parte dei co-promotori è soggetta all'ottenimento di un finanziamento da parte della Commissione europea, come peraltro indicato nel preambolo alla lettera s) (articolo 3).

Si prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio che avrà il compito di monitorare e valutare l'attuazione del progetto, promuovendo tutte le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo. Il comitato sarà composto da sei membri (tre rappresentanti per ciascun Paese, nominati dai rispettivi Ministeri competenti) e coadiuvato da un segretariato della Elmed Etudes S.a.r.l. (società mista dei co-promotori, in base a quanto specificato nella relazione illustrativa) (articolo 4).

Si stabilisce che la risoluzione delle controversie deve avvenire per via diplomatica mediante consultazione diretta e negoziazione tra le Parti (articolo 5).

Sono definite, infine, le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, nonché la durata e le condizioni per la modifica dello stesso (articolo 6).

scambiare elettricità permettendo alla Tunisia di importare energia prodotta in Italia e, in prospettiva, alla Tunisia di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Il progetto di costruzione verrà sviluppato dagli Operatori dei Sistemi di Trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, rispettivamente Rete Elettrica Nazionale S.p.A - TERNA e *Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz* (STEG) in qualità di Co-promotori del progetto medesimo.

Il costo del progetto di interconnessione è attualmente stimato in circa 600 milioni di euro e i tempi previsti per la costruzione sono pari a circa quattro anni. La relazione tecnica evidenzia che l'accesso ai contributi pubblici europei è ritenuto essenziale per la realizzazione del progetto, che non riuscirebbe altrimenti a finanziarsi unicamente attraverso il differenziale di prezzo dell'energia elettrica fra Tunisia e Sicilia, e inoltre non sarebbe facilmente giustificabile, dal lato dell'Italia, sulla base delle analisi "costi-benefici" alle quali devono essere sottoposte le infrastrutture appartenenti alla rete di trasmissione nazionale, comprese le linee di interconnessione con l'estero.

Sulla base del *business plan* presentato, TERNA ha evidenziato che il progetto necessita, per essere redditizio per i promotori, di un supporto finanziario del 50% (circa 300 milioni di euro) che dovrebbe essere finanziato a fondo perduto dalla Commissione europea. TERNA ha, inoltre, proposto di realizzare l'intervento, in regime regolato, nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica nazionale, il che prevede di attribuire alla tariffa di rete italiana, fissata dall'Autorità italiana di Regolazione (ARERA), il 25% del costo del progetto (150 milioni di euro circa), mentre il restante 25% (ulteriori 150 milioni di euro) sarebbe a carico della Tunisia.

Nello scenario ipotizzato da TERNA, l'impatto tariffario del progetto sulla bolletta elettrica sarebbe pari, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, ad un incremento massimo stimabile dello 0,031 % circa a partire dal 2026, primo anno di imputazione tariffaria, e con andamento decrescente nei successivi 45 anni di ammortamento previsti. Ciò significherebbe, secondo TERNA, che, a valori attuali, l'incremento di costo annuo per l'utente tipo domestico (2700 kWh/anno) sarebbe di circa 13 centesimi di euro.

Tale considerazioni sono state trasfuse nel testo dell'articolo 3 del DDL di autorizzazione alla ratifica, che prevede che alla copertura dei

costi provvede, al netto dei finanziamenti dell'Unione europea e del contributo paritetico della STEG, in qualità di co-promotore, Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del piano di sviluppo della rete effettuato da TERNA sulla base di quanto disposto all'art. 36, comma 12, del d.lgs. 93/2011. Il medesimo articolo 3 del DDL di ratifica specifica, inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Accordo intergovernativo, che l'attuazione di questo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione Europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che l'articolo 4 dell'Accordo prevede l'istituzione di un Comitato di Monitoraggio composto da 6 membri, di cui 3 per l'Italia nominati dal MISE. La relazione tecnica ipotizza che il Comitato si riunisca ogni 6 mesi, anche per videoconferenza, a partire da due mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. La relazione tecnica ipotizza che il Comitato si riunirà "in presenza" una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Tunisia, e che dunque gli oneri per lo Stato italiano saranno rappresentati dall'invio ogni due anni di tre funzionari in Tunisia. La relazione tecnica ipotizza che il primo anno la riunione si svolga in Italia e dunque l'onere si avrebbe, ad anni alterni, a partire dal 2022, supponendo che il provvedimento in esame sia approvato nel corso del 2021. Si stima che la riunione del Comitato impegni un periodo di 2 giorni con conseguente pernottamento di una notte (euro 120 al giorno per persona), erogazione del vitto per due giorni (euro 60 al giorno per persona) a cui si deve aggiungere il costo del volo A/R Roma-Tunisi (euro 300 per biglietto). L'onere per ciascun partecipante è pari a: 120 di pernottamento + 60 euro di vitto x 2 giorni + 300 euro di biglietto aereo = 540 euro. L'onere complessivo di 1.620 euro si ottiene considerando 3 partecipanti alla riunione.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: prevede che all'attuazione dell'Accordo provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della <i>Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz</i> (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce che la copertura finanziaria dell'onere è disposta a valere sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>

tariffa di remunerazione del piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore (commi 1 e 2).

All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 3).

Si stabilisce, infine, che dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle norme recate dall'Accordo, si rileva che lo sviluppo della infrastruttura per la trasmissione elettrica da questo previsto è realizzato interamente con risorse rivenienti da enti non inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ossia STEG, TERNA e Commissione europea. Si rileva, inoltre, che le risorse apportate da TERNA, stimate pari a 150 milioni di euro, sono ricavate dalle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del piano da questa predisposto in forza di quanto previsto all'art. 36, comma 12, del d.lgs. 93/2011: tale norma, appunto, stabilisce, tra l'altro, che Terna S.p.A. predisponga ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, che è approvato dal Ministro dello sviluppo economico, e che individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi. Si rileva, infine, che la relazione tecnica afferma che, nello scenario ipotizzato da TERNA, l'impatto tariffario del progetto sulla bolletta elettrica sarebbe pari ad un incremento massimo stimabile dello 0,031% circa a partire dal 2026, primo anno di imputazione tariffaria, e con andamento decrescente nei successivi 45 anni di ammortamento previsti: ciò significherebbe, sempre secondo la relazione tecnica, che, a valori attuali, l'incremento di costo annuo per l'utente tipo domestico (2700 kWh/anno) sarebbe di circa 13 centesimi di euro. Alla luce di tali considerazioni non si hanno osservazioni da formulare considerato che il provvedimento è assistito da una clausola di invarianza finanziaria per effetto della quale il meccanismo di finanziamento prefigurato dalla relazione tecnica e dalla disposizione finanziaria dovrà essere attuato nei termini descritti senza effetti diretti sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dallo svolgimento "in presenza" di alcune riunioni del Comitato previsto dall'articolo 4 si rileva che la quantificazione proposta appare coerente con le ipotesi formulate dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni nel presupposto che le stesse trovino effettiva attuazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3, comma 3, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, istitutivo del Comitato paritetico di monitoraggio, valutati in euro 1.620 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-

2023^[1]. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Il successivo comma 5 stabilisce infine che, ad eccezione della citata disposizione dell'Accordo, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

^[1] Si rammenta che la cadenza temporale degli oneri derivanti dall'invio ogni due anni di tre funzionari italiani in concomitanza della riunione del Comitato che si svolgerà ad anni alterni in Tunisia, come indicata all'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento, è stata confermata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato (vedasi, in particolare, la seduta della 5^a Commissione bilancio del Senato della Repubblica del 24 marzo 2021).